



Ufficio d'Ambito di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di Partite pregresse per gli anni 2010-2011 con deliberazione di CdA n. 52/2021. Linee guida e impatto sull'utenza per la sostenibilità sociale – approvazione.

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di luglio alle ore 16:00, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia piano terra, Sala uccelli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

La seduta, viene aperta alle ore 16:00.

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, è stata consentita la partecipazione a distanza, laddove richiesto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano PRESENTI n. 4 Consiglieri:

NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
D'ALESSANDRO Umberto	Presidente	presente – in presenza
VILLA Isaia	Vicepresidente	presente – in presenza
BELGERI Matteo	Consigliere	presente – in presenza
GRANDI Marcello	Consigliere	assente
VERCELLINI Paola	Consigliere	presente – da remoto

Partecipano alla seduta, presieduta dal Presidente Umberto D'Alessandro, la dott.ssa Roberta Cattaneo – Responsabile del Servizio Controllo di gestione e tutela dell'utente, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), delegata dal Direttore con lettera prot. n. 2457 del 23.06.2022 - ed il dott. Simone Belli - Responsabile del Servizio Tecnico e Pianificazione (in presenza), a supporto dell'attività d'ufficio.

Partecipa inoltre il Direttore – dott.ssa Marta Giavarini (in collegamento da remoto).

Si dà atto che la volontà deliberativa del Consigliere collegato da remoto è stata accertata dal Segretario, in conformità alle disposizioni del citato decreto presidenziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale sarà operativa a partire da gennaio 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui si nominano i membri del CdA;



Ufficio d'Ambito di Como

- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 19/2022 del 04.04.2022 con il quale è stato nominato il rappresentante della Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con funzioni di Presidente.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como;
- il decreto del presidente n. 11 del 19.11.2020;
- i vigenti Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito di Como.

RICHIAMATI:

- la direttiva 2000/60/CE che dispone, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";
- la Comunicazione COM (2000)477 che sancisce, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, tutti i costi compresi: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali; c) i costi delle risorse";
- il decreto legge 201/2011 convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 che, all'articolo 21 commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA, di seguito anche Autorità) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95" e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. In particolare, sono state trasferite all'AEEGSI (ora ARERA) le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- la deliberazione ARERA n. 268/2014/R/IDR del 6 giugno 2014, avente ad oggetto "Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011 per le gestioni ex CIPE";
- la deliberazione ARERA n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento", con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 Allegato A, Metodo Tariffario Idrico MTI della medesima deliberazione, che hanno definito modalità e termini per la quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse relative ad eventuali conguagli attinenti a periodi precedenti al trasferimento all'ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie;
- la deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato".

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 154 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento (dell'ente di governo dell'ambito), in modo che sia assicurata la copertura integrale



- dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (origine normativa europea) e secondo il principio “chi inquina paga”;
- con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como (di seguito di CdA) n. 43 del 30 luglio 2013, per la quale è stato acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci e l'approvazione del Consiglio Provinciale (di seguito anche CP) di Como, nell'attività di ricognizione delle gestioni esistenti - ex art. 49. co. 6, lett. a), della L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. – si è preso atto, ai sensi della vigente normativa di settore, della salvaguardia a favore di Acsm Agam S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni (Cernobbio, Como e Brunate);
 - con Delibera di CP n. 36 del 29 settembre 2015, la Provincia ha affidato, secondo il modello dell'“in house providing”, la gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Como a Como Acqua S.r.l., costituitasi in data 29 aprile 2014, ferma restando la validità delle gestioni salvaguardate intestate al Gruppo ACSM-AGAM S.p.A. (relative alla gestione del servizio di acquedotto all'interno dei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como);
 - con Delibera di CP n. 14 del 17 maggio 2018, è stato approvato il testo attualmente in vigore della “Convenzione di Regolazione dei Rapporti tra Ufficio d'Ambito di Como e Acsm Agam S.p.A. per la salvaguardia delle gestioni del Servizio di Acquedotto”;
 - la società Lereti S.p.A., controllata al 100% da Acsm Agam S.p.A., è subentrata a Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. a seguito di operazioni straordinarie per motivi di riorganizzazione societaria e di ottemperanza alle discipline regolatorie in materia di unbundling funzionale, divenendo senza soluzione di continuità la beneficiaria - ad ogni effetto di legge - della Convenzione di cui alla precedente premessa e quindi Gestore Salvaguardato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 22, del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 221/2012 e s.m.i., nel perimetro amministrativo dei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como, fino alla naturale scadenza delle relative concessioni;
 - la convenzione sottoscritta con il Comune di Cernobbio è giunta a naturale scadenza in data 31 dicembre 2019 (e per essa sono stati avviati gli atti successivi per il subentro tra Lereti S.p.A. e il Gestore Unico d'Ambito Como Acqua S.r.l. di prossimo perfezionamento), mentre risultano attualmente in essere le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto esercite nel perimetro amministrativo dei Comuni di Brunate e Como.

PREMESSO ALTRESI' che:

- con deliberazione n. 585/2012/R/IDR l'allora AEEG ha (ora ARERA) ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, che però non trovava applicazione per i gestori che applicavano le tariffe ancora in regime CIPE;
- con deliberazione n. 88/2013/R/IDR l'allora AEEG (ora ARERA) ha approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012-2013 – apportando modifiche ed integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR. Tale deliberazione trova applicazione ai sensi dell'art. 1.2 “[...] alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, il Metodo tariffario CIPE”. Nello specifico si richiamano le disposizioni contenute all'art. 4:
 - o punto 4.1 che dispone: [...] La tariffa è predisposta dai soggetti competenti sulla base della metodologia di cui al precedente comma 3.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine essi verificano la validità delle informazioni e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - o punto 4.3 che “Entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti trasmettono all'Autorità, e contestualmente all'Ente d'Ambito competente per territorio, la tariffa predisposta”;



- punto 4.4 che “La comunicazione del calcolo tariffario da parte dei soggetti competenti dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all’indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it: [...]”;
- la società ACSM-AGAM S.p.A. in data 28-29 marzo 2013 e 23 aprile 2013 ha provveduto ad inoltrare ad ARERA quanto disposto dall’art. 4.4 lettera a) della deliberazione AEEG n. 88/2013/R/IDR;
- con deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico e le disposizioni di completamento riferite al periodo regolatorio 2014-2015, portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015). Tale deliberazione dispone che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati indicati da AEEGSI;
- in data 18 marzo 2014 con nota prot. n. 1278 l’Ufficio d’Ambito di Como, dando atto che fino all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato al gestore unico d’ambito non è soggetto competente alla predisposizione tariffaria, ha chiesto ad AEEGSI di avvalersi dell’art. 10 dell’allegato A alla Delibera AEEGSI n. 643/13/R/IDR e presentare un piano tariffario unitario per la provincia di Como, prevedendo un unico moltiplicatore, in previsione dell’affidamento del SII al gestore unico, con la formula in house deliberata dal Consiglio provinciale in data 15 maggio 2012 n. 36;
- in data 4 luglio 2014 l’Ufficio d’Ambito di Como ha trasmesso ad AEEGSI lo schema regolatorio del gestore virtuale per gli anni 2014 e 2015;
- con deliberazione AEEGSI n. 13/2015 l’Autorità ha provveduto ad approvare lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Como;
- la società ACSM AGAM Reti Gas Acqua S.p.A. in data 31 marzo 2014 ha trasmesso all’Ufficio d’Ambito la proposta tariffaria ex deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR – MTI per tutte e tre gli enti interessati, ossia i Comuni di Cernobbio, Brunate e Como unitamente, agli allegati richiesti dall’Autorità, che sono stati trasmessi all’AEEGSI in data 10 aprile 2014;
- per quanto attiene le proposte tariffarie presentate ad ARERA dalla stessa società salvaguardata e relative al periodo regolatorio 2012-2015, Lereti S.p.A. non ha mai avanzato alcuna contestazione di illegittimità o di inadempimenti dell’Ufficio d’Ambito;
- con deliberazione n. 664/2016/R/IDR l’AEEGSI ha approvato il metodo tariffario, per il secondo periodo regolatorio MTI-2 relativo al quadriennio 2016-2019;
- in data 02 maggio 2016 prot. n. 1956 la società Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. dichiara di avvalersi dell’Ufficio d’Ambito per la predisposizione della proposta tariffaria relativa al periodo 2016-2019;
- in data 16 febbraio 2017 l’Autorità con deliberazione n. 72/2017/R/Idr ha approvato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dall’Ufficio d’Ambito e quindi i relativi incrementi tariffari (theta) per lo stesso periodo;
- con deliberazione n. 918/2017/R/IDR l’Autorità ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, relative al periodo 2018-2019;
- in data 27 marzo 2017 – 6 aprile 2017 l’ARERA ha svolto una visita ispettiva presso il gestore Como Acqua srl, che ha interessato il periodo regolatorio 2014-2019 (deliberazioni n. 643/2013/R/Idr e 664/2015/R/Idr) e quindi ha coinvolto anche il gestore salvaguardato. In tale occasione il gestore salvaguardato ha dichiarato che “il gruppo ACSM-AGAM S.p.A. non ha rinunciato alla salvaguardia [...] Nel corso dell’anno 2014 fu avviato un percorso teso a verificare la disponibilità e fattibilità di una operazione di cessione del ramo di azienda a Como Acqua Srl. La società ha inteso dare impulso al processo di aggregazione, come formalizzato nella lettera d’intenti sottoscritta unitamente all’ufficio d’Ambito in data 10 marzo 2016 [...] Attualmente, a seguito degli avvicendamenti nell’amministrazione di Como Acqua, il percorso ha subito una battuta d’arresto e la questione è rimasta in sospeso”;
- in data 25 gennaio 2018 con nota prot. n. 399 l’Ufficio d’Ambito ha avviato la raccolta dei dati necessari per l’aggiornamento tariffario relativo al biennio 2018-2019;
- in data 30 marzo 2018 (ns. prot. n. 1714 del 3 aprile 2018 la società ACSM-AGAM S.p.A. ha trasmesso il file necessario all’aggiornamento tariffario d’ambito per il biennio 2018-2019;



- in data 22 marzo 2019 la società ACSM-AGAM S.p.A. con nota prot. n. 392/01 ha presentato richiesta di definizione di un teta tariffario specifico per il periodo 2012-2019, di fatto decidendo di uscire dal percorso "unico" sviluppato nel corso del quadriennio regolatorio 2016-2019;
- in data 20 maggio 2019 l'Ufficio d'Ambito con nota prot. n. 2105 ha chiesto alla società ACSM-AGAM S.p.A. di fornire la documentazione d'interesse;
- in data 16 ottobre 2019 la società ACSM-AGAM S.p.A. ha inviato all'Ufficio d'Ambito i tool di calcolo per gli anni 2012-2019, funzionali all'aggiornamento tariffario 2016-2017 e 2018-2019;
- in data 25 novembre 2020, a seguito degli incontri/confronti e successive integrazioni, con nota prot. n. 4617 la società Lereti S.p.A. ha provveduto ad inviare documentazione completa attinente all'aggiornamento tariffario 2012-2019;
- in data 19 gennaio 2021 il Cda dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 4 ha adottato la proposta di aggiornamento tariffario relativa al periodo 2012-2019 ed il Consiglio Provinciale in data 9 marzo 2021 con delibera n. 9 ha approvato tale proposta;
- con deliberazione n. 580/2019/R/Idr, l'ARERA ha approvato il Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (periodo regolatorio 2020-2023);
- dal mese di febbraio 2020 si è aperto il periodo emergenziale causato dal COVID- 19;
- in data 5 maggio 2020 con nota prot. n. 1706 l'Ufficio d'Ambito ha chiesto alla società Lereti S.p.A. l'invio dei dati utili per elaborare la proposta tariffaria, sulla base del file RDT messo a disposizione di ARERA in ultimo in data 28 aprile 2020;
- in data 25 novembre 2020 la società Lereti S.p.A. ha presentato istanza di riconoscimento di partite pregresse per un importo di 37.9 milioni, generatesi nel periodo ante 2012.
- in data 11 dicembre 2020 la società Lereti S.p.A. ha provveduto a consegnare un CD contenente tutte le informazioni richieste relative al periodo 2020-2023 precisando che: "[...]nella denegata ipotesi in cui non si raggiungesse il provvedimento di validazione delle partite pregresse, l'approfondimento svolto sulla natura dello squilibrio economico finanziario in capo al Gestore salvaguardato ha confermato, corroborandola, una interdipendenza con la regolazione nei periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni e del controllo del settore, che impongono un intervento da parte di Codesto Ufficio al fine di garantire un presidio regolatorio nella copertura integrale dei costi del capitale (ammortamenti e oneri finanziari), addivenendo alla previsione di altre misure di mitigazione tese al raggiungimento dell'equilibrio nella gestione. In tale caso, il Gestore si riserva di procedere ad un nuovo e diverso invio dei tool per il terzo periodo regolatorio, riversando eventuali conguagli che non abbiano trovato pertinente allocazione nei succitati strumenti, o in subordine il ricorso ai sensi dell'art. 29 della vigente Convenzione, supportato dal disposto dell'art.165 del Codice dei Contratti, ad una istanza di riequilibrio economico finanziario";
- in data 19 gennaio 2021 il Cda dell'Ufficio d'Ambito ha adottato la proposta tariffaria relativa al periodo 2020-2023 del gestore salvaguardato Lereti S.p.A., ed in data 9 marzo 2021 il Consiglio Provinciale ha approvato la proposta con delibera n. 10, che in data 3 maggio 2021 è stata trasmessa ad ARERA.

PRESO ATTO che:

- ARERA nelle sue deliberazioni tariffarie citate (n. 585/2012/R/Idr, n. 643/2013/R/Idr e n. 664/2015/R/Idr, n. 580/2019/R/Idr) ha ribadito la necessità del rispetto dei principi comunitari nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- il riconoscimento delle partite pregresse, come previsto dall'Allegato Metodo Idrico Tariffario MTI agli artt. 31 e 32 della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/Idr, è un atto dovuto da parte dell'Ente di Governo d'Ambito e non rappresenta una mera discrezionalità dello stesso;
- l'art. 31 dell'Allegato della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/Idr, avente come oggetto "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse" declina al punto 31.1 come partite pregresse "Eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle



funzioni di regolazione e controllo nel settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie,[...];

- l'art. 32.1 dell'Allegato della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/Idr dispone che "Al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al comma 31.1[...]".

RILEVATO che con deliberazione di CdA n. 52/2021 avente come oggetto "Istanza di riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore, per il Gestore salvaguardato Lereti S.p.A., ai sensi dell'art. 31 della deliberazione ARERA 643/2013/R/IDR –provvedimenti conseguenti" l'Ufficio d'Ambito:

- ha ritenuto che la domanda della società Lereti S.p.A. di riconoscimento delle partite pregresse potesse essere accolta limitatamente al periodo 2010-2011, nella misura determinata in € 15.323.386;
- ha preso atto che le partite pregresse (PP) relative al periodo 2010-2011 dovranno essere applicate nel rispetto dell'art. 32.1 dell'Allegato della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/Idr, come già sopra riportato;
- si è riservato di stabilire con successivo provvedimento le modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di Partite pregresse per gli anni 2010-2011.

DATO ATTO che con ricorso notificato con pec del 18 febbraio 2022 - quale motivo aggiunto del ricorso R.G.531/2021 - Lereti S.p.A. ha impugnato la delibera di Cda n. 52/2021, nella parte in cui non riconosce le partite pregresse per il periodo 2001-2009 e, per quanto riguarda il biennio 2010-2011, censura il mancato riconoscimento degli oneri finanziari e l'adeguamento al tasso di inflazione per entrambi i suddetti periodi, non sollevando motivi di impugnazione sulle voci di costo riconosciute.

CONSIDERATO che:

- per le partite pregresse l'Autorità ha stabilito alcune regole da rispettare circa le modalità di esposizione di cui trattasi in bolletta (articolo 31.2 let b)), nonché in merito alla loro rateizzazione (articolo 32.1), e ciò al fine di garantirne la sostenibilità sociale;
- il recupero a titolo di partite pregresse (in Euro/m³) sarà addebitato al volume fatturato (come sopra definito) a ciascun punto di fornitura di competenza dell'anno a) in bolletta, come meglio specificato nell'allegato A, quale Linee Guida da osservare nell'applicazione esecutiva delle stesse da parte del Gestore salvaguardato Lereti S.p.A.

VALUTATO l'impatto tariffario del recupero complessivo sull'utenza (allegato B);

RITENUTO di determinare in 5 (cinque) anni la tempistica per il recupero dell'importo complessivo riconosciuto a Lereti S.p.A. , al fine di mitigare l'incidenza della spesa sull'utenza.

CONSIDERATO che:

- a seguito dello scadere delle concessioni in capo a Lereti S.p.A. e del successivo subentro da parte del gestore unico, si potrebbero verificare la necessità di aggiornare o rivedere gli allegati alla presente;
- nel caso del Comune di Cernobbio, l'affidamento è già scaduto il 31.12.2019, e sono in corso le operazioni di subentro. In tale occasione si dovranno specificare le modalità di trasferimento a Lereti S.p.A. della quota parte di partite pregresse riconducibili a Cernobbio, relative al periodo 2010-2011.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.



Il Consigliere collegato alla seduta da remoto, viene interpellato singolarmente ed esprime il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 4

Votanti = 4

Favorevoli = 4

Esito: Approvato

Dopodiché il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

Il Consigliere collegato alla seduta da remoto, viene interpellato singolarmente ed esprime il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 4

Votanti = 4

Favorevoli = 4

Esito: Approvato

DELIBERA

DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente deliberazione.

DI STABILIRE le modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di partite pregresse con deliberazione di CdA n. 52/2021, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e che il recupero a titolo di partite pregresse (in Euro/m³) sarà addebitato al volume fatturato a ciascun punto di fornitura di competenza dell'anno a) in bolletta, come da allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, quale Linee Guida da osservare nell'applicazione esecutiva delle partite pregresse da parte del Gestore salvaguardato Lereti Spa.

DI DETERMINARE in 5 (cinque) anni la tempistica per il recupero dell'importo complessivo riconosciuto alla società Lereti S.p.A., ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, come meglio specificato nell'allegato B, alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

DI RISERVARSI di aggiornare o di rivedere gli allegati alla presente, qualora si rendesse necessario, a seguito dello scadere delle concessioni in capo a Lereti S.p.A, ed al successivo subentro da parte del gestore unico nel servizio.

DI DEMANDARE, nel caso del Comune di Cernobbio il cui affidamento è già scaduto il 31.12.2019, alle operazioni di subentro in corso, la definizione delle specifiche sulle modalità di pagamento a Lereti S.p.A. della quota parte di partite pregresse di Cernobbio relative al periodo 2010-2011.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione e gli allegati a Lereti S.p.A., alla Provincia di Como, a Como Acqua S.r.l., al Comune di Como, al Comune di Cernobbio, al Comune di Brunate e all'ARERA.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Allegato A

LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE PARTITE TARIFFARIE PREGRESSE DETERMINATE CON DELIBERA DEL CDA ATO DI COMO

Gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI ora ARERA) n. 643/2013/R/idr disciplinano le modalità di determinazione e di recupero delle partite tariffarie pregresse riferite ad annualità precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato.

Con deliberazione n. 52/2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito di Como, ai sensi degli artt. sopra citati, ha determinato l'importo delle partite tariffarie pregresse spettanti alla società Lereti Spa (il gestore), pari a Euro 15.323.386, per il periodo 2010 - 2011. In considerazione dell'importo suddetto e della necessità di graduare l'addebito all'utenza, al fine di garantirne la sostenibilità sociale, si dispone l'applicazione delle partite tariffarie pregresse attraverso una rateizzazione di 5 anni - dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.

Sulla base di queste considerazioni, il presente documento definisce i criteri e le modalità operative con cui il gestore provvederà, con decorrenza 1 gennaio 2022, alla fatturazione rateizzata delle partite tariffarie pregresse ai propri utenti allacciati alle reti al servizio dei Comuni di Como, Brunate e Cernobbio.

Modalità di fatturazione delle partite tariffarie pregresse:

L'art. 31.2 dell'Allegato A alla delibera ARERA 643/2013/R/idr prevede che, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione delle stesse deve attenersi alle seguenti regole:

- a) devono essere espresse in unità di consumo, ovvero l'importo totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a-2), (nel caso in esame 31/12/2020), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
- b) devono essere evidenziate in bolletta separatamente dalle tariffe approvate e/o fatturate per l'anno in corso;
- c) è fatto obbligo di esplicitare in bolletta il periodo di riferimento, nonché la fonte normativa e l'organismo da cui deriva.

Rispettando i principi sanciti dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17959 del 23 giugno 2021 che sulla questione della legittimità delle pretese "partite pregresse" si è espressa, si rilasciano, a tutela degli utenti, alcune indicazioni. Nel caso esaminato dalla Cassazione la determinazione delle partite pregresse oggetto di tale provvedimento amministrativo ha determinato l'attribuzione alla data di efficacia del provvedimento stesso di componenti tariffarie di perdite accumulate negli esercizi precedenti posta a carico degli utenti in

dependenza di una disposizione di carattere univocamente retroattivo ed a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data definita da tale provvedimento.

Di talchè, per il gestore Lereti Spa, in analogia con quanto previsto dalla regolazione ARERA per le componenti UI poi versate alla Cassa per i Settori energetici ed Ambientali (CSEA), si ritiene che il riferimento del Volume dell'anno (a-2) debba essere utilizzato, all'inizio di ciascun anno, per la determinazione dell'ammontare della componente aggiuntiva annua da applicare agli utenti (nell'anno a). La componente tariffaria così determinata sarà applicata ai volumi di competenza dell'anno (a) fatturati in ciascuna bolletta.

In particolare, le partite pregresse afferiscono al mancato riconoscimento, nelle precedenti determinazioni tariffarie della società, di capitale preesistente ed investito, negli anni precedenti alla regolazione AEEGSI (ora ARERA), per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato nella provincia di Como, destinate al miglioramento della rete idrica, della qualità dell'acqua distribuita e del servizio erogato in generale (es. sicurezza e qualità degli approvvigionamenti, rete acquedotto, impianti di captazione e trattamento dell'acqua, sostituzione contatori, riduzione perdite, ecc.)

Nell'ottica di far contribuire gli utenti che hanno beneficiato degli investimenti atti al miglioramento del sistema acquedottistico, il gestore ha provveduto, con apposite estrazioni dai propri sistemi informativi, ad individuare l'elenco dei punti di fornitura assoggettati a tale componente aggiuntiva, considerando l'insieme dei punti di fornitura (PDF) esistenti, allacciati o allacciabili alla rete acquedottistica alla data del 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla presenza e dallo stato (attivo/chiuso) del contatore.

La valorizzazione della componente tariffaria Partite Pregresse (PP) da esporre, dal 1° gennaio 2022, in bolletta si ottiene moltiplicando, per ciascun punto di fornitura interessato, il volume di acqua ad esso fatturato (mediante bollette di acconto o di saldo) (indipendentemente dalle eventuali diverse intestazioni) di competenza dell'anno 2022 per l'importo unitario delle PP espresso in metro cubo di consumo (Euro/m³).

Formulando un esempio di tale applicazione su di un singolo utente, per l'anno 2022, sarà addebitato: consumo utente 2022 (stimato e da lettura) * importo PP (Euro/m³), calcolata nel seguente modo: $\text{importo PP (Euro/m}^3\text{)} = (15.323.386/5 \text{ anni})/\text{totale volume 2020}$. Limitatamente all'anno 2022 nella prima bolletta utile sarà recuperata la quota parte di competenza delle partite pregresse relativa ai volumi già fatturati dell'anno solare 2022.

Al fine di consentire al gestore di effettuare il calcolo €/m³ da applicare all'inizio dell'anno di riferimento, ossia l'anno (a), verrà utilizzato il volume dell'anno (a-2) e contestualmente la componente tariffaria PP da applicare in Euro/m³ sarà determinata come sotto esposto:

componente tariffaria PP anno (a) (Euro/m³) = $[(15.323.386 - \text{importo complessivo PP in Euro fatturato negli anni precedenti fino ad anno a-1 compreso})/((2026-(a)+1))]/\text{totale volume anno (a-2)}$

dove:

- (a) sono gli anni dal 2023 al 2026 compreso;

- totale volume anno (a-2) è il volume complessivo fatturato nell'anno ai Punti di Fornitura soggetti all'applicazione delle PP ed allacciate/allacciabili alla rete al servizio dei comuni di Como, Brunate e Cernobbio al 31/12/2020

Quindi, per esempio, nell'anno 2023, il valore unitario si ottiene con l'applicazione della seguente formula di calcolo:

componente tariffaria PP $PP \text{ (Euro/m}^3\text{)} = [(15.323.386 - \text{importo complessivo PP in Euro fatturato nell'anno 2022}) / 2026 - 2023 + 1 / \text{totale volume 2021}]$

dove: totale volume 2021 è il volume complessivo fatturato nell'anno 2021 ai PDF a cui sono state applicate le PP ed allacciati alla rete al servizio dei comuni di Como, Brunate e Cernobbio.

In questo caso le partite pregresse (in Euro/m³) verranno addebitate per il volume fatturato per il periodo di competenza dell'anno 2023 e di fatturazione della bolletta.

Per gli anni successivi si proseguirà come sopra esposto.

La componente tariffaria aggiuntiva (in Euro/m³) sarà addebitata al volume fatturato a ciascun punto di fornitura (come sopra definito) di competenza dell'anno a) e di fatturazione della bolletta.

Si precisa che per i punti di fornitura interessati, nel corso dell'anno da una perdita occulta sull'impianto interno e che hanno presentato richiesta di sgravio, il volume di competenza (da assoggettare al conteggio) sarà al netto dei m³ di perdita.

Il Gestore provvederà ad esporre in bolletta la seguente descrizione (laddove necessario in uno specifico box) "Riconoscimento di partite tariffarie pregresse a Lereti Spa ai sensi delle Deliberazioni CdA Ufficio d'Ambito n. 52/2021 e n. XXX/2022 – periodo 2010/2011" nonché il riferimento al consumo di competenza a cui l'importo unitario viene applicato.

In caso di voltura/subentro o comunque di modifica di intestazione (sia tra vivi che mortis causa) del contratto associato al PDF nel corso dei (5) anni di applicazione, le partite pregresse continueranno ad essere fatturate ai nuovi soggetti intestatari/subentranti. Ciò in quanto, come già esposto, la partita pregressa rappresenta un recupero di oneri sostenuti dal gestore per la realizzazione dell'allacciamento idrico, e, più in generale, delle infrastrutture del sistema idrico acquedottistico realizzate ed a servizio dei punti di fornitura all'epoca allacciati e non già oggetto di riconoscimento nelle tariffe nel tempo via via applicate.

Quanto sopra sarà effettuato anche in caso di riattivazione di un PDF esistente ed allacciato/allacciabile al 31 dicembre 2020 e successivamente disalimentato (contatore chiuso con o senza rimozione o sospeso per morosità). In tal caso le partite pregresse saranno richieste al nuovo intestatario della fornitura.

Il Gestore provvederà al monitoraggio ed alla comunicazione annuale all'Ente d'Ambito dell'importo (in Euro/m³) delle partite pregresse addebitate in ciascun anno, delle somme fatturate ed incassate, fermo restando che, nel caso di differenti importi (a causa del fenomeno della morosità), al termine del periodo considerato (5 anni) sarà effettuata una

valutazione complessiva dell'importo incassato ed il differenziale dovrà essere eventualmente recuperato nell'anno successivo in sede di applicazione del differenziale a conguaglio finale come di seguito descritto.

Al fine di considerare annualmente la relativa morosità nel calcolo dell'importo da fatturare nell'anno (come sopra esplicitato), verrà preso quale valore massimo di riferimento l'indice di morosità sul fatturato annuo applicato da ARERA, nei medesimi anni, nel relativo metodo tariffario (MTI corrente), salvo elementi oggettivi di eccezionalità.

Al fine di gestire correttamente la fatturazione degli importi al termine del periodo di 5 anni, il Gestore pro tempore competente effettuerà un giro massivo di letture straordinarie di fine periodo applicativo delle partite pregresse per definire l'eventuale consumo su cui applicare il differenziale a conguaglio finale relativo all'importo delle partite pregresse mancante.

La fatturazione degli importi (allo stesso modo del consumo del periodo di riferimento della bolletta) rispetterà i disposti dell'art. 38.1 dell'Allegato A alla delibera 655/2015/R/idr s.m.i.).

La delibera prevede che il numero minimo di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 m³;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 m³ fino a 1000 m³;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 m³ a 3000 m³;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 m³.

Allegato B

IMPATTO DEL RECUPERO DELLE PARTITE PREGRESSE SULLE UTENZE

Il recupero delle partite pregresse è assoggettato alle regole stabilite dalla richiamata disciplina (artt. 31 e 32 dell'Allegato A della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/Idr). La durata della rateizzazione dipende dall'incidenza dell'ammontare delle partite pregresse sui ricavi del gestore (VRG),

Tabella 1 - Regole per la rateizzazione delle partite pregresse

peso % del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza	periodo minimo di rateizzazione del conguaglio
$\frac{Cong_u}{VRG_u} < 20\%$	6 mesi
$20\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 60\%$	1 anno
$60\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 100\%$	2 anni
$\frac{Cong_u}{VRG_u} > 100\%$	3 anni

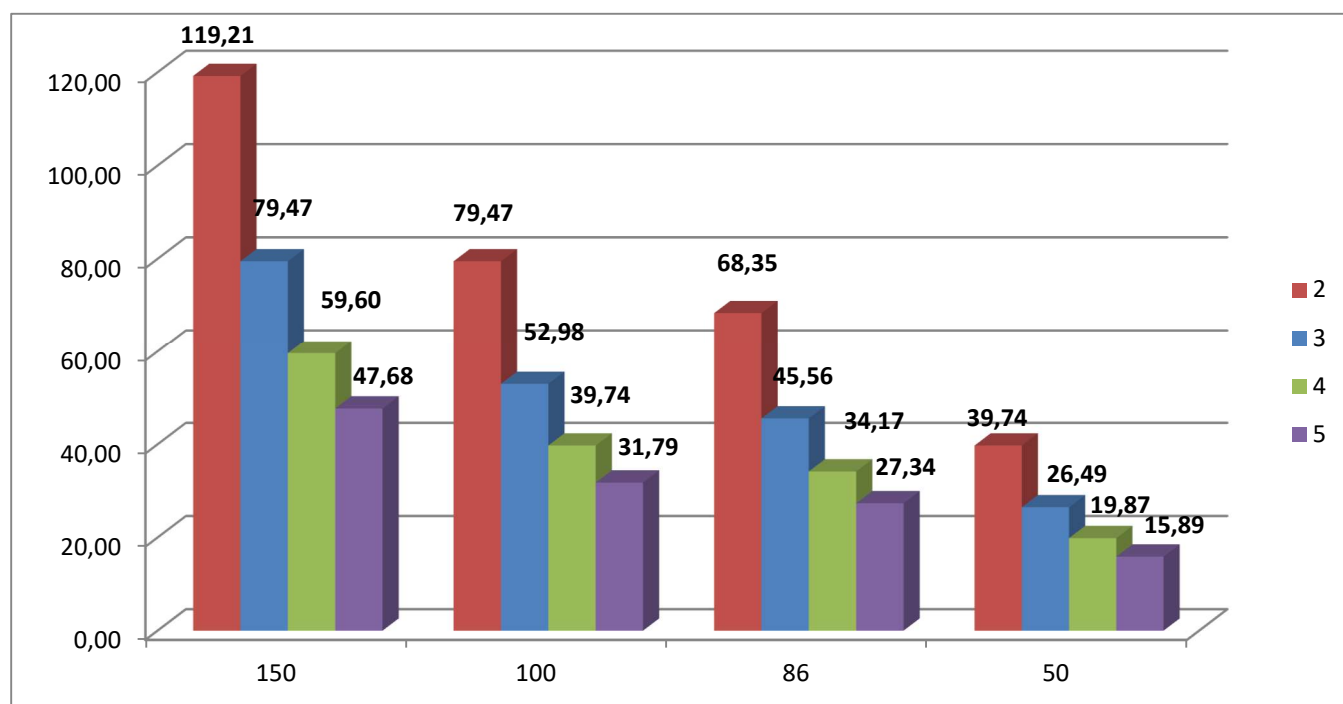
Nel caso in esame, l'incidenza del conguaglio di pertinenza delle partite pregresse sul VRG anno 2021 è compreso tra 60% e 100% (Tabella 2), con conseguente possibilità di recupero entro minimo 2 anni.

Tabella 2 – Calcolo peso % PP su VRG

Valore da riattribuire	15.323.386
VRG anno 2021	16.432.706
CONG/VRG	60% > < 100%

Di seguito si evidenziano l'incidenza in bolletta a seconda del livello di consumo al variare del tempo di recupero dei corrispettivi riconosciuti al gestore (Grafico 1).

Grafico 1 – simulazione incidenza nella bolletta 2022 in funzione del periodo di recupero



Al fine di evitare situazioni di eccessivo aggravio per l'utenza e garantire la sostenibilità sociale per gli utenti, si pianifica un'applicazione delle partite pregresse in **cinque anni** (data di scadenza della concessione del servizio con il Comune di Como).

Prima dell'analisi puntuale del costo aggiuntivo per l'utente per metro cubo di consumo, è opportuno soffermarsi sulla struttura dei profili di consumo delle utenze servite dalla società Lereti S.p.A., da cui emerge che quasi il 45% degli utenti si posiziona entro i 100 m³/annui, e il 71% degli utenti non supera i 150 m³.

Entrando nel merito, è stata simulata un'analisi di sensitività dell'impatto in bolletta su tre comportamenti di consumo: 86 m³/a, 100 m³/a, 150 m³/a. Per ciascuno è riportato lo scenario corrispondente ad una rateizzazione di 5 anni. Dalle informazioni disponibili per l'anno 2020, i volumi fatturati nei Comuni di Como, Brunate e Cernobbio sono pari a 9.643.055 mc. Pertanto l'importo delle partite pregresse corrisponde a circa 0.32 €/m³/anno.

Tabella 3 – simulazione incidenza nella bolletta 2022 in funzione del periodo di recupero

Consumi (m ³ /anno)	150	100	86
Costo mensile €/mc	3,97	2,65	2,28

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Umberto D'Alessandro

Il Segretario
Dott.^{ssa} Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 12 luglio 2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Como, li 12 luglio 2022

Il Segretario
Dott.^{ssa} Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*